



Collegio di Garanzia dello Sport  
Prima Sezione

Prot. n. 00875/2024

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 59/2024, presentato, in data 30 ottobre 2024, dalla società A.S. Cittadella S.r.l. Unipersonale contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti della società Pisa Sporting Club S.r.l. e della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) avverso la decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale FIGC, I Sezione, n. 0009/CSA/2024-2025, pubblicata, in forma integrale, in data 2 ottobre 2024, con la quale è stato accolto il reclamo della società Pisa Sporting Club S.r.l. e, in riforma della decisione del Giudice Sportivo LNPB, di cui al C.U. n. 25 del 5 settembre 2024 (che aveva omologato il risultato di 1-1 in relazione alla partita Cittadella - Pisa del 27 agosto 2024, così come conseguito sul campo, e irrogato, a carico del dirigente Federico Cerantola, le sanzioni dell'ammenda e dell'ammonizione e, a carico della società Cittadella, la sanzione dell'ammenda pari ad euro 10.000,00, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 10, comma 5, lett. a), e 11, comma 1, lett. c), CGS FIGC), è stata comminata, a carico della A.S. Cittadella S.r.l., ai sensi dell'art. 10, comma 6, lett. a), CGS FIGC, la sanzione della perdita della suddetta gara disputata contro il Pisa S.C. S.r.l. con il punteggio di 0-3.

Rigetta il ricorso

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 2.500,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte resistente.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 27 novembre 2024.

**IL PRESIDENTE**

F.to Vito Branca

**IL RELATORE**

F.to Tommaso Edoardo Frosini

Depositato in Roma, in data 27 novembre 2024.

**IL SEGRETARIO**

F.to Alvio La Face